DOCUMENTI COMMERCIALI E CERTIFICATI SANITARI

1. Durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati sono accompagnati da un documento commerciale conforme al modello stabilito nel presente capo o, nei casi previsti dal presente regolamento, da un certificato sanitario.

Tuttavia tale documento o certificato non è necessario purché:

a) i prodotti derivati da materiali di categoria 3 e i fertilizzanti organici e gli ammendanti siano forniti all'interno dello stesso Stato membro da dettaglianti ad utenti finali diversi dagli operatori commerciali;

b) il latte, i prodotti a base di latte e i prodotti derivati dal latte che sono materiali di categoria 3, siano raccolti e restituiti agli operatori degli stabilimenti di trasformazione del latte riconosciuti a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, qualora si tratti della restituzione di prodotti, in particolare dai loro clienti, che tali operatori hanno precedentemente consegnato;

c) i mangimi composti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 767/2009, che sono stati fabbricati da sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, siano immessi sul mercato imballati ed etichettati conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 767/2009.

2. Il documento commerciale deve essere prodotto in almeno tre esemplari (un originale e due copie). L'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale. Il ricevente deve conservarlo. Il produttore e il trasportatore devono conservare ciascuno una delle copie.

Gli Stati membri possono chiedere la prova di arrivo delle partite mediante il sistema TRACES o mediante una quarta copia del documento commerciale che viene restituita dal destinatario al produttore.

3. I certificati sanitari vengono rilasciati e firmati dall'autorità competente.

4. Un documento commerciale conforme al modello di cui al punto 6 accompagna i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati dal punto iniziale nella catena di fabbricazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, durante il trasporto all'interno dell'Unione.

Tuttavia, oltre all'autorizzazione di trasmettere informazioni mediante un sistema alternativo conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, l'autorità competente può autorizzare il trasporto nel suo territorio di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati corredati di:

a) un documento commerciale diverso, su carta o in formato elettronico, purché tale documento commerciale contenga le informazioni di cui alla lettera f) delle note esplicative del punto 6 del presente capo;

b) un documento commerciale in cui la quantità del materiale sia espresso in peso o volume del materiale oppure in numero di pacchi.

5. I registri e i relativi documenti commerciali o certificati sanitari sono conservati per un periodo di almeno due anni ai fini della loro presentazione alle autorità competenti.

6. Modello di documento commerciale

Note

a) Il documento commerciale è stilato seguendo il modello che figura nel presente capo.

Esso contiene, nell'ordine di numerazione figurante nel modello, gli attestati richiesti per il trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati.

b) Il documento commerciale è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine e dello Stato membro di destinazione, a seconda dei casi.

Tuttavia, può anche essere redatto in altre lingue ufficiali dell'Unione, purché sia allegata una traduzione ufficiale o previo accordo dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione.

c) L'originale di ciascun documento commerciale è composto di un unico foglio, del quale vanno utilizzati entrambi i lati, oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino chiaramente un tutto unico e indivisibile.

d) Se, per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al documento commerciale sono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine sono considerate parte integrante dell'originale del documento e su ciascuna di esse è apposta la firma della persona responsabile.

e) Se il documento commerciale, comprese le pagine supplementari di cui alla lettera d), si compone di più pagine, ciascuna di esse deve recare, in basso, una numerazione del tipo: (numero della pagina)/(numero totale di pagine) e, in alto, il numero di codice del documento che è stato assegnato dalla persona responsabile.

f) L'originale del documento commerciale deve essere compilato e firmato dal responsabile.

Il documento commerciale deve specificare:

i) la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;

ii) descrizione dei materiali, tra cui;

— l'identificazione dei materiali in base a una delle categorie di cui agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009;

— la specie animale e il riferimento specifico al punto applicabile nell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009 per i materiali di categoria 3 e i prodotti da essi derivati che sono destinati all'alimentazione animale, e

— se applicabile, il numero del marchio auricolare dell'animale;

iii) la quantità del materiale, in volume, peso o numeri di pacchi;

iv) il luogo di origine del materiale da cui è stato spedito;

v) il nome e l'indirizzo del trasportatore dei materiali;

vi) il nome e l'indirizzo del destinatario e, se del caso, il suo numero di riconoscimento o di registrazione rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 o dei regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004 o 183/2005;

vii) se del caso, il numero di riconoscimento o di registrazione dello stabilimento o impianto di origine, rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 o dei regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004 o 183/2005, nonché la natura e i metodi di trattamento;

g) il colore della firma della persona responsabile deve essere diverso da quello del testo stampato;

h) il numero di riferimento del documento e il numero di riferimento locale sono rilasciati una sola volta per la stessa partita.

c) il modello di documento commerciale è sostituito dal seguente:

«**Documento commerciale**

Per il trasporto all'interno dell'Unione europea di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati non destinati al consumo umano a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009

UNIONE EUROPEA **Documento commerciale**

Parte I: informazioni relative alla partita spedita

I.1. Speditore Nome Indirizzo Numero di riconoscimento o di registrazione Codice postale			I.2. N. di riferimento del documento	I.2.a. N. di riferimento locale	
			I.3. Autorità centrale competente		
			I.4. Autorità locale competente		
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Numero di riconoscimento o di registrazione Tel.			I.6. Commerciante registrato Nome Numero di registrazione Indirizzo Codice postale Stato membro		
			I.7		
I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codice
I.12. Luogo di origine Stabilimento ☐ Nome Numero di riconoscimento o di registrazione Indirizzo Codice postale				I.13. Luogo di destinazione Stabilimento ☐ Nome Numero di riconoscimento o di registrazione Indirizzo Codice postale			
I.14. Luogo di carico				I.15. Data di partenza			
I.16. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Veicolo stradale ☐ Altro ☐ Identificazione				I.17. Trasportatore Nome Numero di riconoscimento o di registrazione Indirizzo Codice postale Stato membro			
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice della merce (codice NC)			
				I.20. Quantità totale			

I.21. Temperatura dei prodotti ambiente ☐ di refrigerazione ☐ di congelamento ☐ temperatura controllata ☐	I.22. Numero di colli
I.23. Numero del sigillo se prescritto dall'autorità competente e numero identificativo BIC del contenitore	I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per: alimentazione animale ☐ uso come alimenti per animali da compagnia ☐ fertilizzanti organici/ammendanti ☐ uso tecnico ☐ Partita soggetta alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 ☐ Olio di pesce/farina di pesce di categoria 3 con livelli eccessivi di diossine e/o di PCB destinati alla detossificazione a norma del regolamento (UE) 2015/786 ☐	
I.26.	I.27. Transito negli Stati membri ☐ Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO
I.28. Esportazione ☐ Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice	I.29.
I.30.	
I.31. Identificazione delle merci Specie / Natura della merce / Categoria / Tipo di trattamento / Numero di riconoscimento degli stabilimenti: Impianto di fabbricazione / Numero del lotto	

PAESE

Sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati non destinati al consumo umano

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

Parte II: dichiarazione

II.1. Dichiarazione dello speditore

Il sottoscritto dichiara che

II.1.1. le informazioni di cui alla parte I sono corrette e veritiere;

II.1.2. sono state prese tutte le precauzioni al fine di evitare la contaminazione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati con agenti patogeni e la contaminazione incrociata tra diverse categorie.

Note

Parte I:

— Casella I.1.: la persona fisica o giuridica che ordina il trasporto indicata nel documento prescritto dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR).

— Casella I.5.: la persona fisica o giuridica alla quale è destinata la partita.

— Casella I.6 [facoltativo, se del caso]: nome, indirizzo e numero di registrazione del commerciante registrato.

— Caselle I.9. e I.11.: se del caso.

— Caselle I.12 e I.13: numero di riconoscimento o di registrazione.

Nel caso di:

— prodotti soggetti alle disposizioni dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, solo un impianto di immagazzinaggio, di incenerimento o di coincenerimento registrato a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), uno stabilimento o impianto riconosciuto a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009 oppure. nel caso dello stallatico, l'azienda agricola autorizzata di destinazione;

— olio di pesce o farina di pesce di categoria 3 destinati alla detossificazione a norma del regolamento (UE) 2015/786, indicare il numero di riconoscimento dell'impianto di destinazione a norma del regolamento (CE) n. 183/2005 o del regolamento (UE) 2015/786.

— Casella I.14.: compilare se diverso da I.1. e I.12.

— Casella I.17.: numero di registrazione o di riconoscimento del trasportatore effettivo. Se l'informazione è identica a quella della casella I.6, usare solo la casella I.17.

— Casella I.23.: nel caso di trasporto in contenitori, è obbligatorio indicare il numero completo di identificazione del contenitore ("codice BIC").

— Casella I.25.: uso tecnico: ogni uso diverso dal consumo animale o da quello come fertilizzanti organici/ammendanti. I prodotti tecnici non possono essere utilizzati in mangimi, alimenti per animali da compagnia o fertilizzanti organici/ammendanti.

— Casella I.31.:

Specie animale: per i materiali di categoria 3 e i prodotti derivati destinati ad essere utilizzati come materie prime per mangimi. Scegliere fra: volatili, ruminanti, suidi, altri mammiferi, pesci, molluschi, crostacei, insetti (specie, se del caso), altri invertebrati, specie non ruminanti miste, specie miste comprendenti ruminanti.

Natura della merce: indicare un prodotto tra quelli compresi nel seguente elenco: "sottoprodotti apicoli", "prodotti sanguigni", "sangue", "farina di sangue", "residui della digestione", "contenuto del tubo digerente", "articoli da masticare", "farina di pesce", "interiora aromatizzanti", "gelatina", "ciccioli", "pelli", "proteine idrolizzate", "fertilizzanti organici/ammendanti", "alimenti per animali da compagnia", "proteine animali trasformate", "sottoprodotti di origine animale per la produzione di alimenti per animali da compagnia", "alimenti greggi per animali da compagnia", "grassi fusi", "compost", "stallatico trasformato", "olio di pesce", "prodotti a base di latte", "prodotti a base di colostro", "fanghi di centrifugazione o di separazione risultanti dalla lavorazione del latte", "fosfato bicalcico", "fosfato tricalcico", "collagene", "prodotti a base di uova", "siero di equidi", "trofei di caccia", "lana", "peli", "setole di suino", "piume", "sottoprodotti di origine animale per la trasformazione", "prodotti derivati", "farine di carne e ossa", "carcasse", "stallatico", "derivati lipidici", "glicerina", "ex prodotti alimentari", "rifiuti di cucina e ristorazione", "olio da cucina usato", "pelli trattate", "substrati di coltivazione", "animali da compagnia morti", "equidi morti", "ex mangimi", "[natura dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati] miscelati con rifiuti non pericolosi [codice EURAL]", "uova", "sottoprodotti dei centri di incubazione", "embrioni, anche non in uova".

PAESE

Sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati non destinati al consumo umano

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

Categoria: specificare i materiali di categoria 1, 2 o 3.

Nel caso di materiali di categoria 3 destinati a essere utilizzati come alimenti per animali, indicare la lettera dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009 che si riferisce al sottoprodotto di origine animale in questione [ad esempio, articolo 10, lettera a), articolo 10, lettera b), ecc.].

Nel caso di materiali di categoria 3 destinati a essere utilizzati in alimenti greggi per animali da compagnia, indicare "3 a)" o "3 b) i)" o "3b) ii)" a seconda che si tratti dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 10, lettera a), o all'articolo 10, lettera b), punto i) o ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Nel caso di pelli e prodotti da esse derivati, indicare "3 b) iii)" o "3 n)" a seconda che si tratti dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati di cui all'articolo 10, lettera b), punto iii), o all'articolo 10, lettera n), del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Tipo di trattamento: per le pelli trattate, indicare il trattamento:

"a)" per le pelli essiccate;

"b)" per le pelli salate secche o salate verdi per almeno 14 giorni prima della spedizione;

"c)" per le pelli sottoposte a salatura per sette giorni in sale marino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio.

Per i materiali di categoria 1 e 2 descrivere il metodo di trasformazione. Indicare il metodo di trasformazione pertinente [scegliendo un metodo tra quelli da 1 a 5 elencati nell'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011 o uno dei metodi alternativi indicati al capo IV del medesimo regolamento] oppure un metodo di trasformazione per lo stallatico trasformato di cui all'allegato XI di detto regolamento e indicare la data della marcatura con trieptanoato di glicerina (GHT), se del caso.

Per i materiali di categoria 3 destinati a essere utilizzati nei mangimi si rinvia alla relativa sezione dell'allegato X del regolamento (UE) n. 142/2011.

Per i prodotti derivati da materiali di categoria 3 destinati ad essere utilizzati nei mangimi, indicare il pertinente metodo standard di trasformazione [scegliendolo tra quelli da 1 a 7 elencati nell'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011 in caso di proteine animali trasformate (PAP)], un metodo alternativo tra quelli elencati nell'allegato IV, capo IV, in caso di insilaggio oppure descrivere la natura e i metodi di trattamento elencati nell'allegato X, capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011.

L'olio di pesce o la farina di pesce destinati alla detossificazione devono essere etichettati come "olio di pesce o farina di pesce con livelli eccessivi di diossine e/o di PCB a norma dell'allegato I della direttiva 2002/32/CE destinati alla detossificazione in uno stabilimento riconosciuto".

Numero del lotto: indicare il numero del lotto o del marchio auricolare, se del caso.

Impianto di fabbricazione: nel caso di proteine animali trasformate e altre materie prime per mangimi, indicare lo stabilimento di trasformazione.

Parte II:

— Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato.

Firma

Fatto a ....., il .....

(luogo) (data)

.....

(firma della persona responsabile del luogo d'origine)

(nome in lettere maiuscole)»